



Servizio “Organismi di controllo e garanzia”  
“Struttura amministrativa di supporto al Garante delle  
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante  
dell’infanzia e dell’adolescenza”  
Il dirigente

## **VISTO:**

- la decisione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 2 febbraio 2024, n. 1 (Atto di indirizzo per la ricerca di una professionalità, a supporto delle proprie funzioni istituzionali, in possesso di specifiche competenze in materia di studio, analisi ed elaborazione di dati statistici concernenti il settore penale e penitenziario.);
- la determinazione 22 aprile 2024, n. A00284 (Procedura funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'Amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Prenotazione impegno di spesa.);
- la determinazione 26 giugno 2024, n. A00529 (Dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli. Conferimento incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Impegno di spesa.), con cui si è provveduto, in coerenza con gli atti richiamati nei capoversi precedenti:
  - a conferire al dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli, sulla base di apposito processo verbale (acquisito al prot. CRL RU 14765.I. del 13 giugno 2024), l’incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
  - ad approvare, sotto forma di Allegato A alla determinazione stessa, lo schema di contratto di collaborazione occasionale *ex* articolo 2222 e seguenti del codice civile;
- il contratto di collaborazione occasionale *ex* articolo 2222 e seguenti del codice civile sottoscritto in data 1° luglio 2024 con il dott. Fanoli, della durata di 30 mesi decorrenti dalla sottoscrizione stessa e un compenso complessivo, al lordo di oneri sociali e fiscali a carico dell’incaricato, di 12.000,00 euro;

**CONSIDERATO** che si è già provveduto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e



successive modifiche, di competenza del sottoscritto;

**VISTO** l'articolo 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e il paragrafo 5.1 della delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 (Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016), a tenore dei quali è oggetto di pubblicazione obbligatoria pure “... *l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*”;

**CONSIDERATO** che:

- con nota acquisita al prot. CRL RU 14838.U. del 14 giugno 2024, il sottoscritto chiedeva al dott. Fanoli, ai fini del conferimento dell’incarico individuale in parola, di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’applicazione del “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche” (di seguito: “Codice di comportamento”), adottato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 12 marzo 2015, n. 18;
- con nota acquisita al prot. CRL RU 14091.E. del 17 giugno 2024, il dott. Fanoli riscontrava quanto chiesto con la nota di cui al capoverso precedente, dichiarando, tra l’altro, di non trovarsi, con riferimento all’incarico individuale, in alcuna situazione di conflitto di interessi di cui all’articolo 7 (Obbligo di astensione per conflitto di interessi) del Codice di comportamento;
- in calce al richiamato contratto di collaborazione occasionale, all’atto della sottoscrizione dello stesso in data 1° luglio 2024, il dott. Fanoli confermava quanto già dichiarato con la nota del 17 giugno 2024 di cui al capoverso precedente;

**TENUTO CONTO** che:

- le attività che il dott. Fanoli è chiamato contrattualmente a svolgere – ricerca, studio, analisi e approfondimento scientifico del sistema penale e penitenziario, raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi a tali attività e supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nella stesura di relazioni/documenti che presuppongano i



dati, le informazioni e le notizie acquisiti attraverso le attività stesse – oltre che non comportare alcuna partecipazione a processi decisionali, verosimilmente, stante la loro natura, non si prestano neanche al coinvolgimento di interessi propri del medesimo ovvero degli altri soggetti contemplati dal richiamato articolo 7 del Codice di comportamento e, quindi, a determinare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi;

- da verifiche effettuate, concernenti, in particolare, gli elementi contenuti nel *curriculum vitae* del dott. Fanoli, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al medesimo, circostanza questa che va nella direzione della ricordata dichiarazione resa dal dott. Fanoli stesso in data 17 giugno 2024 e confermata in data 1° luglio 2024 in calce al contratto di collaborazione occasionale sottoscritto;

### **SI ATTESTA,**

sulla base di quanto dichiarato dal dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli, di ciò che emerge dai suoi elementi curriculari e di cui si è a conoscenza, delle attività che è chiamato a svolgere, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi in capo al medesimo.

Il dirigente  
Massimo Messale